

OGGETTO : Reg. CE n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2004; Legge n.119/2003, art.2 comma 2-bis: Regime Quote Latte, comunicazioni quantitativi individuali di riferimento - campagna 2009/2010. Modalità e contenuti

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la legge 30 maggio 2003, n.119, che all’art.1 comma 6, prevede che, ai fini della gestione del regime comunitario quote latte, le Regioni e le Province autonome si avvalgono del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

VISTA la legge 30 maggio 2003, n.119, che all’art.2, comma 2-bis, prevede che le regioni prima dell’inizio di ogni periodo di commercializzazione diano comunicazione ai produttori interessati dell’aggiornamento e della determinazione del proprio quantitativo individuale di riferimento attraverso l’invio di un certificato in duplice copia, una delle quali recante l’indicazione “copia per l’acquirente”;

CONSIDERATO che detto aggiornamento sarà eseguibile fino al 22 febbraio 2009, in quanto in data 23 febbraio 2009 l’AGEA provvederà a disattivare le relative funzioni in ambito Sistema Informativo Agricolo Nazionale, al fine di consentire le attività di elaborazione e consolidamento dei dati, propedeutiche all’invio delle comunicazioni agli interessati;

CONSIDERATO che l’AGEA ha manifestato la propria disponibilità a curare, per conto delle Regioni e Province Autonome, la stampa e postalizzazione delle comunicazioni individuali di aggiornamento di quota per la campagna 2009/2010;

RITENUTO di avvalersi dell’AGEA, anche per le comunicazioni del quantitativo individuale di riferimento 2009/2010 da recapitare ai produttori laziali, per la stampa e postalizzazione di dette comunicazioni, così come avvenuto a partire da quelle relative dalla campagna 2000/2001 in poi;

CONSIDERATO che è necessario fornire ad AGEA, secondo le specifiche tecniche da questa indicate per le campagne pregresse, l’esatta intestazione delle comunicazioni, l’indicazione del responsabile regionale che le sottoscrive, nonché il testo delle note esplicative che si ritiene opportuno vengano fornite ai destinatari delle comunicazioni;

RITENUTO necessario consentire ai produttori destinatari delle comunicazioni di cui sopra la presentazione di eventuali istanze di rettifica relative agli aggiornamenti di titolarità del quantitativo individuale di riferimento valido dal 1° aprile 2009 eseguiti dalla Regione, esclusivamente al fine di consentire agli uffici regionali preposti di procedere alla correzione di eventuali errori od omissioni;

## DETERMINA

- Di comunicare a tutti i produttori di latte bovino della Regione Lazio il proprio quantitativo individuale di riferimento a valere dal 1° aprile 2009, così come gli uffici regionali avranno provveduto ad aggiornare fino alla data del 22 febbraio 2009.
- Di stabilire che l'attività di stampa e postalizzazione delle comunicazioni di aggiornamento di cui sopra sia curata dall'AGEA;
- Di stabilire che i produttori destinatari delle comunicazioni di aggiornamento possano presentare istanza di rettifica, relativamente ai dati in esse contenute, alla Regione Lazio - Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio provinciale - entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle stesse, esclusivamente al fine di correggere eventuali errori od omissioni intervenuti nelle operazioni di aggiornamento, mediante utilizzazione del modulo di segnalazione depositato presso le citate Aree Decentrate Agricoltura;
- Di prevedere che le comunicazioni siano come di seguito intestate:

**REGIONE LAZIO**  
**DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE**  
**Direzione Regionale Agricoltura**  
**Via R. R. Garibaldi 7 00145 ROMA**

- Di stabilire che le comunicazioni riportino la seguente data e la seguente sottoscrizione, a caratteri di stampa e non autografa, atteso che la firma autografa si intende depositata in atti con il presente provvedimento:

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**Dr. Guido Magrini**

**Roma, 22 febbraio 2009**

**Firma depositata con Determinazione Dirigenziale**

- Di prevedere che l'avviso di ricevimento delle comunicazioni di che trattasi sia intestato come di seguito specificato:

**REGIONE LAZIO**  
**Dipartimento Economico occupazionale**  
**Direzione Agricoltura – Area 07/3D/D3/28**  
**Via R. R. Garibaldi 7 00145 ROMA**

- Di stabilire che le comunicazioni riportino, al quadro 3, le seguenti NOTE ESPLICATIVE:  
**1) Le eventuali istanze di rettifica alla presente comunicazione esclusivamente riferibili, a pena di irricevibilità, ad eventuali errori od omissioni intervenuti nelle fasi di aggiornamento, possono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della**

stessa, presso le seguenti Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, ed esclusivamente utilizzando il modulo presso queste ultime reperibile :

**Regione Lazio –Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;**  
**Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;**  
**Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;**  
**Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;**  
**Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO.**

- 2) La presente comunicazione riporta gli aggiornamenti di titolarità di quota convalidati dall'amministrazione regionale fino alla data del 22 febbraio 2008, data antecedente al giorno in cui sono state temporaneamente disattivate le funzioni di aggiornamento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), al fine di consentire l'elaborazione ed invio della presente comunicazione nei termini disposti dall'art.3, comma 4, del D.M. 31 luglio 2003.
- 3) Avverso la presente comunicazione può essere presentato ricorso al TAR del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della presente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) dalla ricezione della presente.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dr. Guido Magrini